

Lavoro sportivo

Il lavoratore sportivo: definizione e riflessi sulla disciplina delle co.co.co. e sui costi per ASD/SSD

Genova, 17 ottobre 2025

C.d.L. Dott. Mattia Agosta



Quindi chi è il lavoratore sportivo secondo le nuove indicazioni della riforma dello sport?

l'articolo 25 che definisce il lavoratore sportivo come:

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, del Coni, del CIO e di Sport e Salute SPA.

Cosa si intende per tesseramento?

Articolo 15 ci dice che il tesseramento:

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva (*(, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato)*) e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva (*(, anche paralimpici)*)
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata (*(e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato)*) per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso

Quindi chi è il lavoratore sportivo secondo le nuove indicazioni della riforma dello sport?

l'articolo 25 comma 1-ter consente di integrare le mansioni per definire il soggetto lavoratore sportivo

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

DECRETA

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 25 comma 1 primo periodo del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva (allegato A).

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma,

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Dott. Andrea Abodi



FITP

MANSIONE	RIF. REGOLAMENTO TECNICO
Raccattapalle	Appendice IV regolamento
Formatori tecnici	art 6.1.2. reg. organico FITP
Addetti alle procedure antidoping non professionali	Libro VII reg. organico FITP
Assistenti alle gare e ai raduni	art. 6.3.15 e 6.3.16 reg. organico FITP
Tecnico delle attrezzature di gioco	art. 6.3.15 e 6.3.16 reg. organico FITP
Addetti tecnici agli eventi e alle manifestazioni sportive	art. 6.3.15 e 6.3.16 reg. organico FITP

Art. 28 – D.Lgs. 36/2021
IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il contratto si presume di natura autonoma sotto la forma della co.co.co.

Requisito: la prestazione non deve superare le 24 ore settimanali,
escluso il periodo di gara

Devono essere coordinate sotto il profilo tecnico sportivo in
osservanza dei regolamenti delle FSN DSA e EPS

La presunzione relativa

- Appare invece pacifico che la presunzione debba considerarsi come presunzione relativa, nel rispetto dei principi generali che informano le tipologie contrattuali nel diritto del lavoro.
- Ne consegue che a fronte di una co.co.co. sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere, ovvero gli enti preposti alle verifiche ed ispezioni (Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL o Agenzia delle Entrate per quanto rispettivamente di competenza) o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato.

RASD

Semplificazioni per lo sport

Per venire incontro alle esigenze di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, evidenziate soprattutto da parte dei piccoli sodalizi sportivi, viene prevista una semplificazione e una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

 Home

 ASD/SSD

 Lavoro sportivo

UNILAV Sport

UNILAV Arbitri

Compensi

Stampa F24

UNIEMENS

Designazioni

 Help

 Sezione pubblica

 Bando contributi

Benvenuto

Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini Dipartimento dello Sport.

Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione.

 Scarica Certificato

 Scarica Certificato 2022

 Scarica Certificato 2023

Cococo sportivo

Unilav e contratto

Unilav: attraverso il RAS o con Unilav-sport (DPCM 27/10/2023)

La comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego (circolare INL n. 2/2023), entro il trentesimo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto di lavoro.

Dipartimento
per lo Sport

SPORT
E SALUTE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Home

ASD/SSD

Lavoro sportivo

UNILAV Sport

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricevuta Comunicazione Obbligatoria Online

Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav

Numero Protocollo

00008440

Codice comunicazione

0805824S00008941

Data invio

29/03/2024 16:47:58

Sezione 1 - Datore di lavoro

Comunicazione Obbligatoria
UNILAV-SPORT

Dichiarazione

☒ si dichiara che il lavoratore è tesserato nella stagione in corso *

Sezione 1 - Datore di Lavoro

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati legale rappresentante

cognome *

nome *

Sesso *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

indirizzo sede legale *CAP sede legale *

telefono sede legale (*)

Avvio di un cococo sportivo

Formalizzazione con un contratto di prestazione autonoma possibilmente redatto secondo i fac-simile messi a disposizione dalle FSN (FIDAL, FIP, FIGC, FCI, ecc...)



The screenshot displays the 'Modulistica ASD' (ASD Forms) section of the 'atletica italiana' website. The header includes the logo of the 'FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA' and the 'atletica italiana' brand name, along with the 'IP' logo and social media icons. A navigation bar contains links such as 'La Federazione', 'Maglia azzurra', 'Progetti FIDAL', 'Federazione trasparente', 'Centro Studi & Ricerche', 'Master', 'Salute', 'Media', and 'Attività'. The main content area is titled 'Modulistica ASD' and features two contract templates for download:

- CONTRATTO CO.CO.CO. tra ATLETA e ASD**: A blue bar with the text 'ASD' and a red 'DOWNLOAD' button below it.
- CONTRATTO PRESTAZIONE CON PARTITA IVA tra ATLETA e ASD**: A blue bar with the text 'ASD' and a red 'DOWNLOAD' button below it.

La Riforma del Lavoro Sportivo prevede una apposita disciplina dal punto di vista assicurativo e previdenziale per i cococo sport

Non vi è obbligo assicurativo per i Collaboratori Sportivi (Tesserati e che lavorino per ASD/SSD iscritte regolarmente al registro).

Art. 34 comma 3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi. Così modificato del Decreto correttivo bis e dal D. Lgs. 120/2023.

Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

Lavoratori sportivi del settore dilettantistico

Collaborazione coordinata e continuativa

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa.

Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Aliquote

Tutela previdenziale	Aliquota percentuale
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria	25
Tutela di maternità, malattia e DIS-COLL	2,03
Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	24

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore

Precisazioni e modello F24

in deroga alla disciplina ordinaria, l'articolo 35 prevede che, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Per le minori non vi è questa agevolazione.

rispetto del massimale pensionistico

i versamenti dei contributi dovranno essere effettuati tramite modello F 24 secondo le consuete regole della gestione separata (principio di cassa) → codici CXX e C10

Uniemens

Necessario identificare il Tipo Rapporto

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell'ivs - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice D1, deve essere indicato il 50% dell'imponibile;
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D2;

- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell'Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D3;

Per D1 e D3: Deve essere anche compilato l'elemento <Codice attività> con i seguenti codici a seconda della tipologia di attività svolta: il codice: “30 – Atleta del settore dilettantistico”; “21 – Allenatore del settore dilettantistico”; “22 - Istruttore”; “23 - direttore tecnico”; “24 - direttore sportivo”; “25 - preparatore atletico”; “26 - direttore di gara”; “27 - tesserato”

```
<CFSoftwarehouse TipoProcSH="BPOINT">10209790152</CFSoftwarehouse>
<SedeINPS>3400</SedeINPS>
</DatiMittente>
▼<Azienda>
  <AnnoMeseDenuncia>2023-12</AnnoMeseDenuncia>
  <CFAzienda>0. :/CFAzienda>
  <RagSocAzienda. SPORT.DILETTANTISTICA RL</RagSocAzienda>
▼<ListaCollaboratori>
  <CAP>10 </CAP>
  <ISTAT: 3</ISTAT>
  ▼<Collaboratore>
    <CFCollaboratore>. :9U</CFCollaboratore>
    <Cognome>! I</Cognome>
    <Nome>. J</Nome>
    <CodiceComune>D969</CodiceComune>
    <TipoRapporto>D1</TipoRapporto>
    <CodiceAttivita>24</CodiceAttivita>
    <Imponibile>1050</Imponibile>
    <Aliquota>2500</Aliquota>
    <Dal>2023-12-01</Dal>
    <Al>2023-12-31</Al>
  </Collaboratore>
  ▼<Collaboratore>
    <CFCollaboratore>! U</CFCollaboratore>
    <Cognome> </Cognome>
    <Nome> </Nome>
    <CodiceComune>D969</CodiceComune>
    <TipoRapporto>D2</TipoRapporto>
    <CodiceAttivita>24</CodiceAttivita>
    <Imponibile>2100</Imponibile>
    <Aliquota>0203</Aliquota>
    <Dal>2023-12-01</Dal>
    <Al>2023-12-31</Al>
  </Collaboratore>
```

Aspetti fiscali

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Obbligo autodichiarazione dei compensi

Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

**Autocertificazione dei redditi percepiti nell'ambito di Prestazioni Sportive Dilettantistiche
(art.35 e dal comma 6-bis, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 s.m.i.)**

Il/La _____ nato/a _____
sottoscritto/a _____
a _____ Prov. _____ il ____/____/____ residente in _____
Via/Piazza _____ n. _____ Cap _____ Città _____ (____)

Codice Fiscale _____

in qualità di _____, a fronte del contratto di lavoro sportivo/lettera d'incarico/convocazione del
_____ per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 25, D.Lgs. 36/2021) svolta nell'ambito di
attività sportiva dilettantistica per il periodo _____ / evento _____

CHIEDE

di ricevere la somma di seguito indicata:

Compenso Lordo

 **Compenso fino a € 5.000,00**

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4
Contributi INPS				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€10.000,00	€15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	(€5.000,00)	(€5.000,00)	(€5.000,00)	(€ 5.000,00)
Base imponibile contributi minori	-	€ 5.000,00	€10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	-	(€2.500,00)	(€5.000,00)	(€ 7.500,00)
Base imponibile contributo IVS	-	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	-	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00

Contributi minori pari all' 2,03%	-	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
Totale contributi INPS	-	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	-	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	-	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
Imposte				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€10.000,00	€15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€15.000,00	€15.000,00	€15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile				€ 4.273,50
IRPEF				€ 982,91

Add. Regionale Lazio (1,73%)				€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)				€ 38,46
Totale imposte				€ 1.095,30
% imposte sul compenso lordo				5,48%
Netto per il collaboratore	€ 5.000,00	€ 9.757,83	€14.515,67	€ 18.178,20
Costo committente	€ 5.000,00	€10.484,33	€15.968,67	€ 21.453,00

Libro Unico del Lavoro – COCOCO sport

- Con riguardo agli obblighi di tenuta del LUL, l'iscrizione del lavoratore può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anticipatamente;
- Se l'importo del compenso supera i **15.000 €** vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
- Attenzione alla circolare 1/2024 INL, l'assenza di apposito DPCM non consente di individuare con chiarezza le modalità di tenuta del LUL per i cococo sport, pertanto il termine di iscrizione sul LUL, indicato in "trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento" (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

La norma esclude esplicitamente dalla definizione di lavoratore sportivo coloro che svolgono mansioni di tipo **amministrativo gestionale**

Il contratto di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo-gestionale può essere usato per inquadrare i lavoratori che svolgono piccole mansioni di segreteria all'interno di enti sportivi come ASD e SSD.

Si tratta di particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentano le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Rientrano, pertanto, nelle collaborazioni amministrativo gestionale i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti (Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003).

Con l'attuazione dei principi della riforma e la conseguente abrogazione dell'art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R., anche per le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale previste dall'art. 90 l. 289/02 viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi.

Ma godono dei limiti di esenzione previdenziale e fiscale
del D.Lgs 36/2021

- Esenzione previdenziale € 5.000
- Esenzione Fiscale € 15.000
- Quindi obbligo autocertificazione
- Obbligo LUL

UNIEMENS COCOCO AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata, così come sotto specificati:

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota piena - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D4 – Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D5 – Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche” da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. L'imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato. Il Tipo Rapporto con codice D5 deve sempre essere presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D4;
- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota ridotta (pari al 24%) – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D6 – Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37 coperti da altra forma di previdenza obbligatoria” da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. L'imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato).

Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: “28 – attività amministrativo-gestionale”;

PAGAMENTI F24

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite **modello f24** per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

La voce di rischio INAIL

- L'attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, consiste nell'attività d'ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00‰.
- Si ricorda che la voce di tariffa 0722 comprende anche l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.

Pertanto è necessario procedere all'apertura della posizione INAIL

RETRIBUZIONI ANNO 2023

(elaborato alla data del 09/11/2023)

SOGGETTI			RETRIBUZIONI		
			ANNUE	MENSILI	GIORNALIERE
ARTIGIANI TITOLARI, FAMILIARI, SOCI, ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	Premio unitario 01/01/2023 – 31/12/2023		€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
SOCI, COLLABORATORI FAMILIARI (SENZA ATTO) E ASSOCIATI DI DITTA NON ARTIGIANA	Minimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 17.780,70	€. 1.481,73	€. 59,27
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 19.221,30	€. 1.601,78	€. 64,07
	ANNO INTERO		€. 18.501,00		
IMPRESA FAMILIARE COLLABORATORI FAMILIARI CON ATTO DI IMPRESA FAMILIARE – ART.230-BIS C.C.	01/01/2023 – 30/06/2023		€. 17.852,88	€. 1.487,74	€. 59,51
	01/07/2023 – 31/12/2023		€. 19.299,09	€. 1.608,26	€. 64,33
	ANNO INTERO		€. 18.575,98		
LAVORATORI PARASUBORDINATI (anche PRESTAZIONI OCCASIONALI)	Minimale / massimale di rendita (frazionabile solo per mesi)				
	01/01/2023 - 30/06/2023	Min. Max.	€. 17.780,70 €. 33.021,30	€. 1.481,73 €. 2.751,78	
SPORTIVI PROFESSIONISTI	01/07/2023 - 31/12/2023	Min. Max.	€. 19.221,30 €. 35.696,70	€. 1.601,78 €. 2.974,73	
	ANNO INTERO	Min. Max.	€. 18.501,00 €. 34.359,00		
COLLABORATORI E CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE NEL SETTORE SPORTIVO (sia professionistico che dilettantistico) Circ. 46/2023					
LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE PART-TIME =importo orario x orario del rapporto di lavoro	Lavoratori parasubordinati PRESTAZIONI OCCASIONALI (Solo nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorative)	Min. Max.			€. 59,27 €. 110,07
	01/01/2023 - 30/06/2023	Min. Max.			
	01/07/2023 - 31/12/2023	Min. Max.			€. 64,07 €. 118,99
LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE PART-TIME =importo orario x orario del rapporto di lavoro	Massimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 33.021,30	€. 2.751,78	€. 110,07
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 35.696,70	€. 2.974,73	€. 118,99
	ANNO INTERO 01/01/2023 – 30/06/2023 01/07/2023 – 31/12/2023		€. 34.359,00		Retribuz. oraria €. 13,76 €. 14,87
- ALLIEVI CORSI DI ISTR.PROF. - LAVOR. SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' - DETENUTI E INTERNATI - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - LAVORATORI SOSPESI UTILIZ- ZATI IN PROGETTI DI FORMA- ZIONE O RIQUALIFICAZIONE	Salario giornaliero x presenze				
	01/01/2023 - 30/06/2023		€. 17.780,70	€. 1.481,73	€. 59,27
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 19.221,30	€. 1.601,78	€. 64,07
- LAVORAZ. AGRICOLE C/TERZI - RIDERS LAV. AUTONOMI - LAV.AUTONOMI SPETTACOLO	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 – 31/12/2023		€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
COOPERATIVE					
SOCI VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI L.381/91	Salario giornaliero (per 25 gg. mensili)		€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE SOCIALI E NON	Salario giornaliero (per 26 gg. mensili)			€. 1.402,70	€. 53,95

1/3 a carico del
collaboratore
2/3 a carico della ASD/
SSD

Quindi ATTENZIONE!!

Qualificare il rapporto di lavoro al di là della forma è essenziale

L'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro

Gli indici

Al fine di consentire al lavoratore di tutelare i propri diritti e di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del lavoro svolto, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, nel tempo, individuato gli elementi che consentono di procedere alla corretta qualificazione del rapporto in questione, a prescindere dalla definizione che ne sia stata data dalle parti.

Il principale indice rivelatore della subordinazione si identifica nella eterodirezione, o subordinazione tecnico funzionale da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione alla sua autonomia

La qualificazione del rapporto operata dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro non preclude, pertanto, al lavoratore la possibilità di agire in giudizio per far valere la subordinazione del rapporto.

Gli ulteriori elementi che secondo la giurisprudenza possono rivelare l'esistenza di un vincolo di subordinazione sono:

- osservanza di un certo orario di lavoro
- Il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita
- l'assenza di rischio d'impresa
- l'utilizzazione di strumenti di lavoro dell'azienda
- Lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro
- Il coordinamento effettuato dal datore di lavoro
- l'applicabilità di sanzioni disciplinari

Certificare i contratti?

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita dall'articolo 75 dlgs 276 – 2003.

La nuova figura del volontario

Articolo 29 – Volontari

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova figura del volontario

- Sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
- Essi non potranno beneficiare di alcun compenso per l'attività svolta, ma potranno essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- Il DL 71/2024 del 31 maggio 2024 sostituisce il comma dell'art 29 D.Lgs 36/2021: Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, **in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi.**
- L'organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

La nuova figura del volontario

- Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
- I rimborsi forfettari dei volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Tuttavia detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previdenziale dei 5.000 euro e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti di non imponibilità fiscale sotto ai 15.000 euro.

La nuova figura del volontario - Dal 14 novembre 2024 RAS aggiornato per la registrazione degli importi dei rimborsi

- Dati del volontario (non necessariamente tesserato)
- Dati relativi al rimborso (Organismo sportivo che ha riconosciuto la manifestazione, attività/manifestazione per la quale si riconosce il rimborso, data di inizio, importo del rimborso)
- Termini per la comunicazione: entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si è svolta l'attività volontaria

I Premi nello sport

- Art. 36 comma 6-quater: *Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi.*
- Non costituiscono reddito, ma sono tuttavia soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di imposta.
- La conversione in legge del decreto n. 215 del 30/12/2023 (c.d. Milleproroghe) stabilisce che fino al 31/12/2024 non si applica la ritenuta del 20% ai premi sportivi inferiori ai 300 euro erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici. D. Lgs. 33/2025 conferma l'esenzione anche per il 2025.
- Superata la soglia l'importo verrà interamente assoggettato alla ritenuta del 20%.

I Premi nello sport – adempimenti

- Non deve essere comunicato al RAS
- Versamento in F24 con cod 1047
- Trattamento uguale sia per i premi ad Italiani che per premi a stranieri
- NO CU, si 770 – quadro SH

Grazie per
l'attenzione !



STUDIO MARTI & GAVAZZA
CONSULENTI DEL LAVORO

C.d.L. Dott. Mattia Agosta